

# La garanzia dell'osservanza delle regole sulla competenza giurisdizionale nella proposta di revisione del regolamento "Bruxelles I"

di

Pietro Franzina\*

SOMMARIO: 1. Le novità affacciate dalla proposta di revisione del regolamento "Bruxelles I" quanto alla disciplina della competenza giurisdizionale. – 2. Il ruolo dei meccanismi posti a presidio dell'osservanza delle norme sulla giurisdizione nell'economia del regolamento n. 44/2001 e il senso delle relative innovazioni alla luce degli obiettivi generali della revisione. – 3. Il rilievo ufficioso del difetto di giurisdizione e i rapporti fra la soluzione prospettata dalla proposta e la proroga tacita della competenza giurisdizionale. – 4. Gli oneri informativi posti a carico dell'attore con riguardo al diritto del convenuto di eccepire l'incompetenza del giudice adito e le conseguenze di una comparizione priva di eccezioni. – 5. Cenni in merito al discutibile silenzio della proposta rispetto al problema del raccordo fra la declinatoria della competenza e il procedimento successivamente instaurato innanzi al giudice competente. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Per quanto concerne la competenza giurisdizionale, la proposta di revisione del regolamento n. 44/2001/CE (doc. COM/2010/748 def. del 14 dicembre 2010) affaccia fundamentalmente quattro ordini di innovazioni. In sintesi, essa mira a:

- a) modificare le condizioni di applicabilità del regime uniforme, prevedendo che ad esso debba sistematicamente farsi ricorso anche rispetto alle domande giudiziali proposte nei confronti di persone non domiciliate nel territorio di uno Stato membro (art. 4, par. 2);
- b) introdurre, alla luce dell'innovazione precedente, nuovi titoli di giurisdizione destinati ad operare in via sussidiaria (per l'ipotesi, cioè, in cui le altre norme uniformi non attribuiscono la cognizione della lite ai giudici di alcuno Stato membro), allorché il convenuto sia domiciliato al di fuori dello spazio giudiziario europeo (art. 25: foro del patrimonio; art. 26: foro di necessità);
- c) apportare una serie di modifiche puntuali alle norme del capo II, senza alterarne l'impianto (se non per fare spazio ai fori sussidiari): accanto a vari interventi formali, spesso conseguenti alla prospettata estensione dell'applicabilità *ratione personae* del regime uniforme, si prospettano modifiche di non trascurabile impatto pratico (come la nuova stesura dell'art. 18, par. 1, del regolamento, proposta in "reazione" alla sentenza *Glaxosmithkline* della Corte di giustizia, del 2008) e vere e proprie integrazioni del

---

\* Ricercatore di Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara

quadro esistente (è il caso, in particolare, del foro speciale per le azioni reali e possessorie su beni mobili: art. 5, punto 3);

- d) modificare le norme poste a presidio dell'osservanza delle regole sulla competenza giurisdizionale: da un lato, il futuro regolamento dovrebbe sopprimere gli ostacoli alla circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo connessi al mancato rispetto di alcune di tali regole (ostacoli sin qui contemplati dall'art. 35 del regolamento "Bruxelles I"); dall'altro, dovrebbe accrescere (almeno *prima facie*) l'effettività dei procedimenti volti all'accertamento del titolo di giurisdizione, generalizzando i poteri officiosi del giudice quanto all'introduzione della *quaestio iurisdictionis* (art. 27) e imponendo all'attore (anche se solo per un limitato novero di liti) di informare il convenuto circa il diritto di eccepire l'incompetenza del giudice adito e le conseguenze di una costituzione in giudizio non corredata da una siffatta eccezione (art. 24, par. 2).

2. L'attenzione si concentrerà in questa sede sulle innovazioni indicate da ultimo. La loro ragion d'essere va apprezzata alla luce degli obiettivi di insieme della proposta. Questa – come emerge in particolare dal 9° e dal 23° considerando – tende in particolare a rendere più agevole la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo.

La principale misura rivolta a questo scopo consiste nell'eliminazione, per la generalità dei provvedimenti relativi alla "materia civile e commerciale", delle procedure suscettibili di fraporsi tra l'emissione della pronuncia in uno Stato membro e la sua esecuzione in un altro Stato membro (una disciplina modellata sul sistema esistente rimane peraltro applicabile ad alcune specifiche categorie di sentenze). Un simile sviluppo – si legge nel 24° considerando – dev'essere affiancato da idonee garanzie tese ad assicurare il rispetto dei diritti processuali fondamentali.

Nell'economia di una disciplina a carattere "doppio", come la Convenzione di Bruxelles del 1968 e lo stesso regolamento n. 44/2001, l'unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale concorre ad integrare, sotto il profilo appena indicato, i presupposti su cui riposa l'accelerazione e la semplificazione dei meccanismi relativi alla circolazione delle pronunce giudiziarie. Modulando le opportunità di accesso alla giustizia offerte all'attore e le opportunità, per il convenuto, di contrastare in modo agevole le pretese affacciate nei suoi confronti, le norme sulla giurisdizione contribuiscono ad assicurare il carattere equo dei procedimenti tesi a tutelare in giudizio le posizioni conferite ai singoli dal diritto sostanziale. Per assolvere questo compito, le norme sulla competenza giurisdizionale debbono fondamentalmente salvaguardare le ragionevoli aspettative delle parti quanto al luogo in cui la causa potrà radicarsi (12° e 13° considerando della

proposta) e soddisfare le ragioni della buona amministrazione della giustizia (13° considerando). Il regime uniforme, in altre parole, riconosce alle parti un vero e proprio “diritto” a ricevere “ascolto” presso il giudice ivi indicato come competente: tale diritto concorre ad assicurare il carattere equo del processo e a giustificare che il suo “prodotto” – la decisione – circoli agevolmente nell’insieme degli Stati membri.

Oggi, nel regolamento “Bruxelles I”, come già nella Convenzione di Bruxelles, la *concreta* osservanza delle regole sulla giurisdizione non rientra – almeno in linea di principio – fra le condizioni da cui dipendono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere.

Nonostante la connotazione “funzionale” appena posta in luce, la violazione di tali regole (o il fatto che esse non siano neppure venute in considerazione, ove si tratti di procedimenti estranei alla sfera applicativa “personale” della normativa uniforme), non impedisce in linea di massima che la pronuncia spieghi i propri effetti nell’insieme dello spazio giudiziario europeo. Solo in ipotesi circoscritte, soggette alle regole in materia assicurativa e in materia di contratti conclusi dai consumatori, o all’operare dei fori esclusivi, la mancata osservanza della disciplina uniforme è suscettibile di ostacolare – sotto il regime attualmente in vigore – il riconoscimento della sentenza (art. 35, par. 1, del regolamento n. 44/2001). A conferma del carattere eccezionale dell’eventualità appena descritta, il regolamento (riprendendo anche in questo la Convenzione) esclude che le norme sulla giurisdizione (e in particolare quelle nazionali, applicabili ai procedimenti promossi nei confronti di persone non domiciliate nel territorio dell’Unione europea) possano venire in rilievo nella verifica della compatibilità della decisione *de qua* rispetto all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto (art. 35, par. 3, del regolamento n. 44/2001).

Nell’ambito di una strategia prioritariamente diretta, come detto, a facilitare la circolazione delle decisioni, gli autori della proposta hanno inteso ridurre ulteriormente, fino a sopprimerli del tutto, gli ostacoli legati alla concreta osservanza delle regole sulla competenza (ciò perlomeno se si ritiene – come sembra opportuno, anche per ragione di sostanziale continuità col regime esistente – che l’art. 46 della proposta, relativo alla non riconoscibilità delle decisioni per contrarietà con l’ordine pubblico “processuale”, non possa in linea di principio applicarsi a “patologie” del processo riguardanti la competenza giurisdizionale). Alla luce di tale sviluppo, essi si sono sforzati di definire un nuovo equilibrio fra le ragioni del corretto funzionamento del mercato interno e i diritti della difesa, prospettando a tal fine delle innovazioni volte ad accrescere, entro lo Stato membro d’origine, l’effettivo rispetto delle regole sulla competenza.

Le soluzioni elaborate a questo fine suggeriscono alcuni rilievi di carattere critico.

3. L'art. 27 della proposta – se ne è accennato – prevede che il giudice investito a titolo principale di una domanda ricompresa nella sfera materiale della normativa uniforme debba dichiarare d'ufficio la propria incompetenza ogniqualvolta sia privo di giurisdizione *in base al regolamento*. Nei fatti, la proposta trasforma in regola generale una soluzione – quella del rilievo ufficioso dell'incompetenza – attualmente confinata a due ipotesi puntuali: quella che si verifica quando, in forza delle norme uniformi, il giudice di un altro Stato membro sia competente in via esclusiva (art. 25 del regolamento “Bruxelles I”), e quella che si verifica quando il convenuto, domiciliato in uno Stato membro, non sia comparso innanzi al giudice (art. 26).

Conviene anzitutto interrogarsi sul rapporto che la soluzione accolta dalla proposta intrattiene con la proroga tacita della competenza giurisdizionale. L'art. 24, par. 1, della proposta – identico all'art. 24 del regolamento – dispone che il giudice, al di là dei casi in cui la sua competenza abbia titolo in altre disposizioni, sia abilitato a pronunciarsi sulla domanda allorché il convenuto sia comparso innanzi a lui senza eccepire l'incompetenza, sempre che non esista un altro giudice competente in via esclusiva.

Il meccanismo della proroga tacita non è di per sé incompatibile con una previsione, come quella della proposta, che riconosca al giudice la possibilità di trattare e decidere la *quaestio iurisdictionis* anche in mancanza di un'iniziativa delle parti (la stessa situazione, del resto, si incontra nel regolamento n. 4/2009/CE del 18 dicembre 2008 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile e l'efficacia delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari: v. gli articoli 5 e 10). Beninteso, ove ricorrano i requisiti della proroga, tale *quaestio*, una volta introdotta, andrà risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione.

L'innovazione prefigurata dalla proposta integra una limitata modifica del quadro esistente. E infatti:

- ove sussista la competenza esclusiva del giudice di un altro Stato membro, l'incompetenza seguirà a dover essere dichiarata d'ufficio dal giudice adito;
- la comparizione del convenuto, ove non sia accompagnata da una tempestiva eccezione di incompetenza, determinerà – come prima – il legittimo radicamento della causa innanzi al giudice adito: e ciò si verificherà, come ora, a prescindere dal fatto che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro o in uno Stato terzo (il funzionamento della proroga tacita, come emerge dalla sentenza *Group Josi*, del 2000, è infatti già oggi indifferente a tale circostanza); resterà altresì irrilevante, a questi fini, che la lite riguardi taluna delle materie – assicurazioni, contratti conclusi dai consumatori, rapporti di

lavoro – per le quali il regolamento detta un regime “protettivo” (si veda in questo senso la sentenza *Bilas*, del 2010);

- in caso di mancata comparizione del convenuto, nulla cambia per effetto della proposta per l’ipotesi in cui il giudizio sia promosso nei confronti di una persona domiciliata in uno Stato membro: come avviene già oggi, il giudice dovrà accertare d’ufficio la propria incompetenza;
- è solo nell’ipotesi in cui il convenuto sia domiciliato al di fuori dello spazio giudiziario europeo che la modifica affacciata nella proposta sembra rivestire una valenza effettivamente innovativa: “correggendo” una diversità di trattamento difficilmente giustificabile, specie ora che il regime uniforme si appresta a trovare sistematicamente applicazione anche nei riguardi dei convenuti “non europei”, la norma permette al giudice di trattare e decidere d’ufficio *anche in questo caso* la questione della propria competenza.

Alla luce di quanto precede, la proposta prefigura sotto questo aspetto un innalzamento di fatto assai timido delle garanzie del convenuto. Il suo merito, semmai, sta nella semplificazione che essa apporta al quadro della normativa uniforme: la circostanza che il domicilio del convenuto si trovi in uno Stato membro o in uno Stato terzo è indifferente ai fini delle regole da seguire nell’accertamento del titolo di giurisdizione; e anche la “natura” del difetto di giurisdizione non influenza, in linea di principio, i poteri del giudice circa l’introduzione della *quaestio iurisdictionis* nel processo (la soluzione della *quaestio*, quella sì, resta influenzata dalla natura delle norme in gioco: l’incompetenza che derivi dall’esistenza di una competenza esclusiva altrui continua infatti ad imporsi “imperativamente” al giudice, dato che – come detto – i fori esclusivi continuano a non essere incisi dalla proroga tacita).

Si tratta peraltro, anche così, di un risultato scarsamente incisivo. Il “nuovo” regolamento “Bruxelles I”, se sarà approvato nei termini di cui alla proposta, continuerà a dettare una disciplina incompleta della verifica del titolo di giurisdizione (v. in proposito, più ampiamente, FRANZINA, *Il coordinamento fra lex fori e norme uniformi nell’accertamento del titolo di giurisdizione secondo il regolamento (CE) n. 44/2001*, *Rivista di diritto internazionale*, 2004, p. 345 ss., e QUEIROLO, *Article 25 - Article 26*, in *Brussels I Regulation* (a cura di Magnus e Mankowski), München, 2007, p. 443 ss.): spetterà ancora alle norme del foro il compito di disciplinare gli aspetti di tale procedimento non “coperti” dalla disciplina uniforme, e dunque i tempi e i modi della introduzione della *quaestio* nel dibattito processuale, gli effetti della relativa decisione all’interno del procedimento e fuori di esso etc. La diversità delle regole nazionali in questo campo non è

necessariamente fonte di inconvenienti. In qualche caso, tuttavia, la mancanza di omogeneità può nuocere all'effetto utile del regolamento e all'esigenza che le garanzie da esso predisposte operino con un'intensità equivalente nei vari Stati membri.

Difficoltà come quelle appena evocate possono interessare, fra le altre, le norme che identificano il momento del processo in cui la *quaestio iurisdictionis* dev'essere trattata e decisa. La possibilità – di cui gode ad esempio il giudice italiano in forza dell'art. 187, 3° comma, cod. proc. civ. – di “riservare al merito” la decisione sulla questione di giurisdizione, contribuisce nei fatti a “marginalizzare” il ruolo del giudice, a dispetto del *favor* espresso dalla proposta con l'accentuazione, almeno formale, dei poteri ufficiosi del giudice, verso l'assunzione da parte di costui di una veste “attiva” rispetto alla verifica della competenza.

Così, nei paesi in cui il giudice decide sistematicamente *il prima possibile* le questioni pregiudiziali, la mancata comparizione del convenuto determinerà senz'altro – ove non sussistano idonei titoli di giurisdizione in favore del foro – la declinatoria della domanda in rito; viceversa, nei paesi in cui tale verifica può essere facilmente posticipata alla trattazione del merito, l'iniziale contumacia del convenuto non produrrà un'analoga conseguenza ogniqualvolta risulti seguita, anche tardivamente, da una sua comparizione non corredata da eccezioni.

Al di là dell'ipotesi appena richiamata, una soluzione tempestiva della questione concernente la giurisdizione, oltre a soddisfare in linea di principio le esigenze della ragionevole durata del procedimento (un valore, questo, che la cooperazione giudiziaria non può omettere di perseguire, visto quanto prescrivono l'art. 6 TUE e l'art. 67 TFUE), bene si attaglia all'idea – più volte richiamata dalla Corte di giustizia (nella sentenza *Custom Made* del 1994, ad esempio), ed esplicitamente inscritta nel preambolo del regolamento n. 44/2001 (12° considerando) – secondo cui le norme attributive della competenza debbono essere capaci di esiti applicativi astrattamente prevedibili, tali cioè da poter essere determinati in modo “meccanico”. L'agevole verifica della *potestas iudicandi* del giudice, di cui tale “meccanicità” è uno degli strumenti, chiede che la questione di giurisdizione venga decisa *in linea di principio* senza che occorra procedere all'esame del merito della lite (in questo senso, del resto, si era espressa la Corte di giustizia già nella sentenza *Peters*, del 1983).

Il silenzio della proposta – a fronte della disomogeneità delle regole e delle prassi nazionali in argomento, evidenziata nel *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States* elaborato per la Commissione da Hess, Pfeiffer e Schlosser (par. 175 ss.) – suscita in questo senso delle perplessità (lo stesso *Report*, del resto, prospettava delle innovazioni a questo proposito: *ivi*, par. 179).

È da chiedersi, in particolare, se la sensibilità dimostrata dai redattori della proposta per i tempi della verifica della giurisdizione in caso di litispendenza (l'art. 29, par. 2, dispone a questo proposito che la questione vada decisa per regola entro un termine di sei mesi) non possa trovare, nel futuro regolamento, un'espressione più ampia, e unitaria. Si potrebbe cioè prevedere che il giudice – a prescindere dal fatto che sia stato instaurato un procedimento “parallelo” in un altro Stato membro, o meno – debba in linea di principio pronunciarsi sulla *quaestio iurisdictionis* il prima possibile, con un autonomo provvedimento; ciò, beninteso, compatibilmente con le esigenze connesse alla prova dei fatti suscettibili di determinare la competenza (sempre che tale prova si renda necessaria) e fermo restando il diritto delle parti di disporre di un tempo sufficiente per la preparazione delle proprie difese a questo riguardo. Una simile scansione dei tempi processuali dovrebbe poter essere disattesa solo in casi eccezionali (come del resto prevede l'art. 29, par. 2, della proposta nel particolare contesto della litispendenza), per ragioni specificamente motivate, connesse a interessi meritevoli di considerazione nella prospettiva del regolamento.

In quest'ottica, una dilatazione dei tempi occorrenti alla decisione della *quaestio iurisdictionis* potrebbe ad esempio giustificarsi, in deroga alla soluzione di principio appena ipotizzata, nel caso in cui la competenza del giudice adito sembri poter essere affermata solo in forza della nuova regola istitutiva di un foro di necessità (art. 26 della proposta): se è vero – come si è cercato di dimostrare altrove (FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, *Rivista di diritto internazionale*, 2009, p. 1121 ss.) – che il meccanismo appena ricordato fa dipendere l'esistenza della giurisdizione da interessi di indole materiale, da apprezzarsi caso per caso, è plausibile che la valutazione di tali interessi imponga al giudice una serie di attività processuali (di trattazione e, se del caso, di istruzione della causa nel merito) incompatibili con una decisione “anticipata” della questione di giurisdizione.

4. Nella proposta – come si è avuto modo di anticipare – la garanzia del “diritto” del convenuto ad essere giudicato da un organo competente in base alle norme uniformi ispira la previsione di nuovi, specifici oneri informativi posti a carico dell'attore. L'art. 24, par. 2, della proposta dispone infatti che rispetto alle liti soggette alle sezioni 2, 3 e 4 del capo II (le liti, cioè, in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori e di rapporti individuali di lavoro), l'atto introduttivo del giudizio debba contenere delle informazioni rivolte al convenuto quanto al diritto di quest'ultimo di eccepire la giurisdizione del giudice adito e quanto alle conseguenze della sua eventuale comparizione in giudizio non accompagnata da una simile eccezione. Il giudice adito,

si aggiunge, prima di ritenere tacitamente prorogata la propria competenza in forza dell'art. 24, par. 1, deve accertare che gli oneri predetti siano stati soddisfatti.

La norma, volta (come l'art. 27) a “bilanciare” la soppressione degli ostacoli alla circolazione delle decisioni attualmente contemplati dall'art. 35 del regolamento n. 44/2001, rischia di rivelarsi per vari aspetti scarsamente efficace. Essa, è ben vero, riconduce ad unità sotto questo profilo la disciplina dell'accertamento del titolo di giurisdizione allorché siano in gioco dei fori “protettivi” (mentre oggi, nel regolamento “Bruxelles I”, la garanzia della non riconoscibilità delle decisioni per ragioni attinenti alla competenza giurisdizionale opera soltanto con riferimento alle controversie assicurative e di consumo). Non è meno vero, tuttavia, che il rafforzamento della posizione del convenuto è qui perseguito attraverso un mero requisito formale (l'inserimento dell'informativa nell'atto introduttivo del giudizio), che traducendosi in una formula di rito potrebbe non ricevere presso il convenuto (o chi lo rappresenta) l'attenzione che la posta in gioco, viceversa, dovrebbe comportare.

Anzi, la previsione di uno specifico obbligo informativo a carico dell'attore, unitamente all'onere del giudice di verificarne l'osservanza, induce a credere che lo stesso giudice – benché investito in questo campo di poteri ufficiosi, come si è visto – non possa accertare *altrimenti* il verificarsi della proroga tacita, né possa, prima di pronunciarsi sulla propria competenza, attirare in altro modo l'attenzione del convenuto sulle implicazioni della sua condotta processuale. L'accertamento del titolo di giurisdizione (ove sia rappresentato dall'inerzia del convenuto e si verta in una delle specifiche materie sopra indicate) assume per questa via una connotazione “rigida”: quando il “rischio” della proroga sia entrato nella “sfera di conoscibilità” del convenuto, fosse anche solamente tramite l'inserzione nella domanda giudiziale di una semplice formula, il comportamento processuale dello stesso convenuto è in grado da solo di determinare il radicamento della competenza in capo al giudice adito secondo lo schema dell'art. 24, par. 1, della proposta; e ciò senza che il giudice possa valorizzare l'esistenza di elementi (quale potrebbe essere, ad esempio, il fatto che il convenuto, parte debole del rapporto, si sia costituito in giudizio senza il patrocinio di un difensore, omettendo di eccepire l'incompetenza) che appaiano suscettibili di colorare come non equo, nella fattispecie, un simile effetto. Una soluzione, questa, senz'altro coerente con l'obiettivo di speditezza e prevedibilità del regime della giurisdizione, ma potenzialmente poco idonea a salvaguardare in modo pieno ed effettivo i valori su cui le norme uniformi sulla giurisdizione dichiarano di fondarsi (la garanzia di una opportunità di “ascolto” presso il giudice che risulti ragionevolmente agevole da esercitare per entrambe le parti, la garanzia che la lite sia trattata e decisa da un giudice ragionevolmente “prossimo” agli elementi della controversia, etc.).



La soluzione accolta dalla proposta suscita del resto anche altre perplessità. L'idea di prevedere degli oneri informativi come quelli sopra descritti solo per le liti in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori e rapporti di lavoro segnala l'intenzione di predisporre delle cautele speciali allorché la controversia riguardi una relazione giuridica in cui una delle parti rivesta una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra (rispettivamente l'assicurato, il contraente e il beneficiario della polizza, il consumatore, il prestatore di lavoro). La norma dettata dalla proposta, tuttavia, per come è formulata, si applica indifferentemente anche all'ipotesi in cui l'azione sia promossa dalla "parte debole" del rapporto nei confronti dell'altro contraente. Riesce peraltro difficile capire quali ragioni, nel caso indicato da ultimo, giustificano l'applicazione del regime informativo "aggravato" previsto dalla proposta (tanto più che – al di fuori delle particolari materie sopra menzionate – quel medesimo convenuto "forte" non beneficerebbe di alcun vantaggio "informativo").

Dubbi, sotto un diverso profilo, possono essere espressi in ordine alle modalità tecniche con cui gli oneri informativi previsti dall'art. 24, par. 2, della proposta possono essere assolti nel quadro di particolari schemi procedurali, suscettibili di essere impiegati nell'ambito di taluna delle materie sopra ricordate. Non è semplice, ad esempio, capire in che modo possano essere fornite al convenuto le informazioni prescritte dalla norma citata allorché una controversia di modesta entità (sorta ad esempio da un contratto di consumo) venga portata di fronte ad un giudice nelle forme di cui al regolamento n. 861/2007/CE dell'11 luglio 2007. Tale procedimento, rigidamente strutturato attorno all'impiego di moduli standard, non sembra infatti lasciare spazio all'inserimento di formule aggiuntive, come quella affacciata dalla proposta. La clausola di salvaguardia che si rinviene nell'art. 78 della proposta parrebbe a rigore inapplicabile a un tale conflitto, in quanto testualmente intesa a far salve le norme contenute in atti di diritto derivato o nelle norme nazionali armonizzate in attuazione di essi le quali disciplinano la giurisdizione in materie particolari ("provisions governing jurisdiction ... in specific matters"; "dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire"). Nel caso appena ipotizzato, invece, non si tratta di norme che "disciplinano" la giurisdizione, quanto piuttosto di norme che regolano (anche con ricadute sul regime della giurisdizione) la fase introduttiva del procedimento e il contenuto degli atti in cui essa si sostanzia.

5. Rispetto ai meccanismi processuali che presiedono all'osservanza delle regole sulla giurisdizione, la proposta suggerisce qualche rilievo anche per ciò che *non* dice. Come la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il regolamento n. 44/2001, anche la proposta omette di

prendere posizione in merito al problema degli effetti della pronuncia resa dal giudice circa la propria giurisdizione, in particolare ove si tratti di una pronuncia che ne neghi la sussistenza nel caso concreto.

Il tema è troppo complesso per essere adeguatamente affrontato in questa sede (per un'analisi più articolata, riferita al regime attualmente vigente, si veda fra gli altri CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 2006, p. 209 ss.).

Basti qui dire che rispetto a uno spazio giudiziario che si vuole integrato vi sono plausibilmente delle buone ragioni per conferire almeno un minimo di omogeneità alle regole che disciplinano gli effetti della declinatoria della giurisdizione, assicurando un raccordo fra la prima azione, promossa davanti a un giudice poi dichiaratosi incompetente, e l'azione successiva (in funzione della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della prima domanda, ad esempio, e – al limite – in funzione della utilizzabilità di eventuali attività processuali, specie istruttorie, eventualmente svolte dal primo giudice, se non ripetibili).

Il sostanziale silenzio della proposta a questo riguardo è tanto più sorprendente ove si consideri che, sia pure in un contesto diverso (quello della litispendenza), la stessa proposta mostra di voler “amministrare” tramite regole uniformi le conseguenze dei provvedimenti suscettibili di influenzare il *se* e il *quando* della tutela giurisdizionale, tanto da definire le conseguenze di un provvedimento – come la sospensione – capace per sua natura di implicazioni assai meno incisive della declinatoria di competenza: l'art. 34, par. 2, della proposta stabilisce che durante la sospensione eventualmente disposta dal giudice di uno Stato membro in ragione della previa pendenza di un'identica causa davanti al giudice di uno Stato terzo, l'attore conservi il beneficio dell'interruzione dei termini prescrizionali previsti dalla legge del foro (già oggi, del resto, l'idea che la lite promossa in un dato Stato membro “prosegua” in un altro Stato membro riunendosi ad un procedimento ivi pendente è sottesa alla previsione dell'art. 28 del regolamento n. 44/2001, in tema di connessione privativa).

È lecito domandarsi se simili preoccupazioni (espresse, beninteso, in una veste tecnica adeguata ai caratteri di una pronuncia che accerti l'inesistenza di titoli giurisdizionali idonei alla cognizione della lite) non possano trovare un riscontro nella revisione del regolamento “Bruxelles I” in funzione di un coordinamento tra procedimenti (non già “paralleli”, come nel caso della litispendenza o della connessione privativa, ma) “successivi”. Una riflessione in ordine alle condizioni e alle modalità tecniche di un'eventuale *translatio iudicii* a carattere transfrontaliero sarebbe, in questo senso, senz'altro opportuna.

Non è privo di rilievo, in quest’ottica, il fatto che altri strumenti normativi riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, già adottati o in via di elaborazione, contemplino l’ipotesi di un “trasferimento” della causa da uno Stato membro ad un altro (il riferimento è, in particolare, all’art. 15 del regolamento n. 2201/2003/CE relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e all’art. 5 della proposta di regolamento sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di successioni, presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2009: doc. COM/2009/154 def.). Si tratta, è ben vero, di casi eccezionali, decisamente diversi da quello considerato in queste pagine. Le soluzioni messe a punto in relazione ad essi segnalano tuttavia la “disponibilità” del diritto dell’Unione a dar vita a sofisticate forme di raccordo fra le sovranità processuali degli Stati membri, assicurando – assieme alla “continuità” dei procedimenti giudiziari attraverso le frontiere – una più efficace tutela della posizione dei singoli.

6. Qualche considerazione conclusiva. Le innovazioni illustrate sin qui sottendono tre direttrici di fondo della revisione del regolamento “Bruxelles I”, comuni a più profili della disciplina ivi stabilita.

La prima di tali direttrici corrisponde all’idea per la quale le controversie civili a carattere transnazionale, quando riguardino rapporti di natura patrimoniale, debbono potersi sviluppare – per rispondere alle esigenze proprie di uno spazio sociale ed economico integrato – secondo “catene procedurali” corte, caratterizzate da un operare in buona parte “meccanico” e capaci, come tali, di dar luogo ad esiti scarsamente o per nulla condizionati dalle peculiarità del caso di specie e dall’apprezzamento del giudice (manifestazioni di un’analogia sensibilità, in relazione a contesti fra loro assai diversi, sono ormai numerose nella giurisprudenza della Corte di giustizia: si pensi, ad esempio, alle sentenze *Turner* e *Owusu*, rispettivamente del 2004 e del 2005, che hanno riconosciuto come estranee al sistema sovranazionale, rispettivamente, le *anti-suit injunctions*, in quanto suscettibili di condizionare l’esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato membro, e la modulazione in base a considerazioni di “convenienza”, ritagliate sulle caratteristiche del caso concreto, delle decisioni relative alla competenza).

La seconda direttrice, legata alla precedente, riflette l’idea che le garanzie del giusto processo, elemento essenziale della cooperazione giudiziaria in materia civile e più in generale dell’opera di edificazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa (come emerge dall’art. 67 TFUE), implicano – nell’ottica delle istituzioni – una forte responsabilizzazione del loro titolare. Il giudice, garante del corretto svolgimento del processo, è chiamato a vegliare sulla “possibilità” che

le parti beneficino delle prerogative proprie di un processo equo, ma non si sostituisce alla loro iniziativa ed è pronto a trarre dal mancato esercizio dei diritti in questione le conseguenze proprie di una rinuncia. Con riguardo alla competenza giurisdizionale, tale atteggiamento sottende tanto l'operare della proroga tacita (di fatto non compromesso dalla generalizzazione dei poteri ufficiosi del giudice circa la verifica del titolo di giurisdizione, come visto) quanto la previsione degli oneri informativi posti in qualche caso a carico dell'attore, come sopra ricordato. Si tratta, al fondo, di un atteggiamento non nuovo. La Corte di giustizia l'aveva preconizzato, in tutt'altro contesto, nella sentenza *ASML* del 2006, affermando che l'ostacolo al riconoscimento delle decisioni rappresentato dalla mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve ritenersi inoperante allorché il debitore, pur avendone la possibilità, non abbia fatto valere tale patologia nello Stato membro d'origine. Uno dei corollari della tendenza appena descritta – è qui possibile soltanto segnalarlo – consiste nella valorizzazione del ruolo dell'avvocatura: l'effettività della cooperazione giudiziaria riposa, in questo senso, anche sulla possibilità che le parti agiscano nel processo (sin dal principio, nello Stato d'origine) con piena consapevolezza dei diritti loro garantiti.

La terza direttrice di fondo di cui sono espressione le novità della proposta in tema di accertamento della giurisdizione attiene, infine, al rapporto fra norme uniformi e norme interne. L'esperienza maturata dalle istituzioni con l'elaborazione di norme processuali "minime", comuni agli Stati membri (nel regolamento n. 861/2007, sopra citato, ma anche ad esempio nel regolamento n. 1896/2006/CE sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento) si riverbera, nella proposta, nella tendenza ad estendere la portata del regime uniforme ad aspetti sin qui riservati alla normativa processuale del foro (è il caso del già ricordato art. 24, par. 2, della proposta, sulle informazioni che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere a beneficio del convenuto). Tale tendenza resta comunque caratterizzata da una certa "timidezza" e fatica a trovare espressione in settori in cui pure si renderebbe opportuno un maggior grado di omogeneità nella regolamentazione, come nel caso degli effetti della declaratoria di incompetenza.

*12 gennaio 2011*